

ASSOCIAZIONE LET THE ART SHINE

Sede in Piacenza – Via Gianbattista Finetti 15

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DEL

20 FEBBRAIO 2018

Il giorno **11 giugno 2018 ore 11,00** si è riunita l'assemblea straordinaria degli Associati dell'Associazione Let The Art Shine regolarmente convocata, presso i locali dell'Associazione siti in Piacenza, Via Gianbattista Finetti, 15 per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Modifica denominazione sociale;
2. Varie ed eventuali.

Si constata la presenza dei Soci Fondatori e membri del Consiglio Direttivo, signori:

- John Sergio Blem, socio fondatore, e
- Franco Losi, socio fondatore.

E' inoltre presente, tramite collegamento telefonico, il Presidente e socio Onorario Mario Cristiani,

Assume la presidenza su designazione unanime degli intervenuti il Signor Franco Losi, e viene chiamato a fungere da segretario della riunione il Signor Luca Renzi, anch'esso presente presso il luogo della riunione.

Prende parola il Presidente e dichiara aperta l'assemblea, proponendo di trattare il primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente constata la presenza personalmente e tramite collegamento telefonico di tutti i soci aventi diritto di voto nell'assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto e fa presente quindi la necessità di modificare la denominazione sociale

dell'Associazione culturale da "Let The Art Shine" a "Save the Artistic Heritage", illustrandone le motivazioni e lasciando la parola ai Soci per eventuali commenti e osservazioni.

Dopo ampia discussione, il Presidente propone di passare alla votazione.

L'assemblea, con voto unanime e favorevole degli aventi diritto e dei soci fondatori

DELIBERA

- di modificare la denominazione sociale dell'Associazione culturale da "Let the Art Shine" a "Save The Artistic Heritage";
- di dare atto quindi che la nuova denominazione sociale dell'Associazione è la seguente: Associazione culturale "Save The Artistic Heritage";
- di modificare conseguentemente l'Articolo 1 dello Statuto sociale come segue:
"ART. 1) E' costituita l'Associazione culturale denominata **"Save The Artistic Heritage"**
- di adottare il nuovo statuto sociale che, sotto la lettera "A" si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da rilevare, la seduta viene tolta alle ore 11,30, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.


IL SEGRETARIO

Luca Renzi



IL PRESIDENTE

Franco Losi



Allegato "A"

Allegato "A"

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"SAVE THE ARTISTIC HERITAGE"
SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

ART. 1) E' costituita l'Associazione culturale denominata
" SAVE THE ARTISTIC HERITAGE "

ART. 2) L'Associazione ha sede legale in Via Giambattista Finetti n. 15, Piacenza (PC) ed ha durata a tempo indeterminato. Il trasferimento della sede e la conseguente modifica statutaria, possono essere deliberati, sulla base delle esigenze dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo che potrà altresì istituire altrove, sia sul territorio nazionale che all'estero altre sedi operative.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione e lo svolgimento delle attività di cui al successivo articolo 4).

ART. 4) L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale, la promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico nazionale e internazionale in ogni sua forma, modalità e tecnologia, con particolare riferimento alle forme d'arte visive digitali e non, in combinazione con le nuove tecnologie ed in particolare:

- la promozione, la diffusione e lo scambio della cultura dell'arte a livello nazionale e internazionale;
- l'organizzazione e la promozione di mostre, eventi, rassegne, saggi, convegni, seminari, studi, esposizioni e manifestazioni in genere per lo sviluppo della conoscenza e della diffusione del patrimonio artistico, munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello statuto dell'associazione;
- la pubblicazione la diffusione di riviste e periodici, lo svolgimento di studi e ricerche, la promozione di convegni allo scopo di approfondire, discutere e divulgare temi connessi ai propri scopi associativi;
- lo sviluppo di attività formative o didattiche sul mondo dell'arte, attività di ricerca, archiviazione, scambio e

collaborazione con istituzioni italiane e non, che abbiano finalità analoghe o complementari;

- lo sviluppo di contatti e collaborazioni con istituzioni pubbliche, musei, gallerie, collezionisti, fiere e università in Italia o all'estero.

L'associazione può conseguire gli scopi sociali sia direttamente sia attraverso la collaborazione e/o la partecipazione di enti, società, persone o terzi in genere. Al fine di attuare lo scopo statutario, l'associazione può aderire e/o collaborare con altri organismi, anche internazionali, che perseguano finalità affini o analoghe.

L'associazione non ha fini di lucro; l'associazione potrà avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle leggi regionali, nazionali, comunitarie e internazionali.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà avvalersi dell'opera e della consulenza di professionisti e consulenti esterni all'associazione.

L'associazione può stipulare contratti, convenzioni e/o accordi in genere con enti pubblici o privati.

L'associazione potrà istituire rappresentanze in Italia e all'estero.

ASSOCIATI

ART. 5) Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione stessa, che siano state accettate dagli organi competenti ai sensi del successivo articolo 7) e siano in regola con il pagamento associativo.

Salvo quando diversamente previsto, l'adesione all'associazione e' intesa a tempo determinato e precisamente ha la durata di un (1) anno, fermo restando, in ogni caso, le ipotesi di esclusione, di recesso o di rinnovo.

ART. 6) Gli associati si dividono in:

a) "soci fondatori": sono le persone fisiche, giuridiche o enti che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro due anni dalla costituzione dell'Associazione.

I soci fondatori sono soci a vita fino allo scioglimento dell'Associazione; decadono solo per espresse dimissioni scritte o per impedimento definitivo;

b) "soci onorari": sono le persone fisiche, giuridiche o enti che si sono distinte per particolari meriti e/o attività nel settore dell'attività statutaria dell'associazione. La qualifica di socio onorario viene

conferita dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio;

c) "soci sostenitori": sono le persone fisiche, giuridiche o enti ammesse all'associazione ai sensi del successivo articolo 7);

d) "soci ordinari": sono le persone fisiche, giuridiche o enti ammessi all'associazione ai sensi del successivo articolo 7).

I soci onorari, sostenitori e ordinari, sono tenuti al versamento annuale delle quote non inferiori alle minime periodicamente stabilite nel Regolamento dal Consiglio Direttivo per le varie categorie, se previste.

Il Consiglio Direttivo, per i primi due anni di durata dell'Associazione, ha la facoltà di creare altre categorie di soci per venire incontro alle necessità dell'Associazione in relazione al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 7) Per ottenere la qualifica di associato e' necessario presentare domanda di adesione all'Associazione in forma scritta diretta al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare e di attenersi al presente statuto.

L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione che si riserva il diritto di accogliere o rifiutare la domanda di ammissione, nel qual caso verrà restituita al richiedente, l'ammontare della quota versata.

ART. 8) I soci sostenitori e ordinari hanno diritto di intervenire e partecipare senza diritto di voto nelle assemblee dell'Associazione e non concorrono a formare il "quorum costitutivo";

I soci fondatori e onorari hanno diritto di intervenire e partecipare con diritto di voto nelle assemblee e concorrono a formare il "quorum costitutivo".

La qualità di associato non è trasmissibile. In caso l'associato sia una persona giuridica o un ente, la qualità di associato sarà intestata impersonalmente alla persona giuridica o all'ente ammesso. La qualità di associato della persona giuridica o dell'ente non è trasmissibile né modificabile per successione o trasformazione della persona giuridica o dell'ente iscritto.

ART. 9) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, se e nell'ammontare minimo previsto dal Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART. 10) Gli associati sono esclusi dall'Associazione per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, al Regolamento o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali;

c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le esclusioni sono decise insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, senza possibilità di ricorso da parte dell'associato escluso.

La qualità di associato si perde, inoltre, per decesso o per recesso.

Il recesso si considera effettivo dal momento in cui il Consiglio Direttivo ne ha ricevuto comunicazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vicepresidente;

ART. 12) L'Assemblea sovrana degli associati è composta dai "soci fondatori" e dai soci "onorari" per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

La comunicazione della convocazione può essere effettuata con comunicazione scritta o via email ovvero tramite pubblicazione sul sito web dell'associazione, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

In caso di urgenza, l'assemblea può essere convocata con le medesime formalità almeno 2 (due) giorni prima.

ART. 13) L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno. È presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria:

- approva le linee generali del programma di attività;

- approva il rendiconto economico finanziario annuale;

- elegge i membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, nonché sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

Le delibere assembleari sono debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli associati.

ART. 14) L'assemblea ordinaria in prima convocazione e' regolarmente costituita con la presenza di almeno la meta' piu' uno degli associati aventi diritto e delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto prevede espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza degli aventi diritto presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto prevede espressamente maggioranze diverse.

In sede di assemblea straordinaria e per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole di tutti i soci fondatori.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, su disposizione del Presidente del Consiglio Direttivo oppure con differenti modalità di volta in volta stabilite dal Presidente nell'avviso di convocazione. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta; nessun associato puo' rappresentare piu' di 5 (cinque) associati.

Le modalita' per l'elezione del Consiglio Direttivo sono determinate dall'Assemblea prima dell'inizio della votazione.

ART. 16) L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarita' delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo e' l'organo di gestione dell'associazione. E' composto da un numero minimo di 2 (due) consiglieri e massimo di 5 (cinque) eletti dall'Assemblea Ordinaria anche fra soggetti non associati che abbiano maturato una esperienza professionale utile al

raggiungimento degli scopi associativi; resta in carica per 5 (cinque) anni, con riferimento alla prima nomina, e per 3 (tre) anni con riferimento alle nomine successive, ed e' rielieggibile.

I componenti del primo Consiglio Direttivo sono nominati direttamente dai soci fondatori.

In caso vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più componenti del Consiglio Direttivo fra quelli eletti dall'assemblea o dai soci fondatori il Consiglio alla sua prima riunione, provvede a sostituirli.

I componenti del Consiglio Direttivo così nominati durano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio e dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori con le modalità previste nel presente articolo.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente il Segretario, che potrà anche non essere un associato.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare anche un Presidente Onorario dell'Associazione, determinandone eventuali funzioni, natura e durata della carica. Il Presidente Onorario potrà anche non essere un associato e potrà essere invitato, pur non facendone parte, alle riunioni del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio devono offrire la loro collaborazione a titolo gratuito, salvo che l'Assemblea, o i soci fondatori relativamente alla prima nomina, deliberino la corresponsione di eventuali emolumenti.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce senza formalità ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendimento economico finanziario ed e' presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Salvo le competenze riconosciute all'assemblea dal presente Statuto, Il Consiglio Direttivo è investito, senza eccezioni, di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, con facoltà di compiere ogni atto che ritenga necessario o utile per il conseguimento degli scopi associativi, salvo quelli che per disposizioni di legge sono riservati all'assemblea.

Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente senza formalità con almeno 3 (tre) giorni di preavviso, o, in caso

di urgenza, con almeno 1 (un) giorno di preavviso, salvo siano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo e' validamente costituito quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le sue deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; resta inteso che l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

A titolo consultivo possono essere invitati di volta in volta alle riunioni del Consiglio Direttivo una o più persone in grado di poter dare il proprio contributo ed eventuali suggerimenti per le iniziative dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi e tenere le proprie riunioni anche con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo il proprio voto in forma palese nei casi in cui si proceda a votazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare un comitato esecutivo o conferire deleghe di funzioni anche al Presidente e/o a singoli componenti del consiglio stesso, ovvero nominare, qualora lo ritenga necessario, un Tesoriere determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico o nominare procuratori, enti e/o società alle quali affidare la gestione di specifici incarichi, anche non soci.

ART. 19) Al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio Direttivo compete, in via disgiunta, la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20) L'Associazione avrà una dotazione iniziale adeguata allo scopo, costituita dai contributi associativi da parte dei soci che partecipano all'atto costitutivo.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed e' costituito:

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà o che diverrà di proprietà dell'Associazione;

b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

c) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- d) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- e) dall'utile derivante da organizzazione di mostre, eventi, manifestazioni o partecipazioni ad esse collegate, pubblicazioni di documenti, vendita di libri o altri;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) da ogni altra attività che concorra ad incrementare l'attività sociale.

ART. 21) Le somme versate per le quote di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

ART. 22) Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, non possono essere in alcun modo distribuiti, anche indirettamente durante la vita dell'associazione, né possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste dal precedente articolo 4), salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART. 23) Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto economico finanziario avverrà entro il 30 giugno.

ART. 24) Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane disponibile presso la sede sociale durante i 10 (dieci) giorni che seguono l'Assemblea.

TUTELA DATI PERSONALI

Art. 25) I dati personali dei soci saranno trattati secondo la normativa vigente.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26) Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto.


ART. 27) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione e devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Firmato: Franco Losi



Firmato: John Sergio Blem